



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 67

del 28/07/2020

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 18:00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA		X	POGGIANTI ANDREA		X
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	PICCHIELLI ANDREA	X	
BAGNOLI ATHOS		X	BATTINI VITTORIO		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE		X
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 19 **con il Sindaco** - Assenti n° 6

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti**.
Scrutatori: IALLORENZI ROBERTO, CIONI SIMONA, MASI LEONARDO

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/04/2014 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2014, tacitamente confermate fino all'anno 2019, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17/06/2020, recante "Imposta Municipale Propria (IMU) – Proposta al Consiglio Comunale su approvazione aliquote, detrazioni e agevolazioni anno 2020";

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'aumento.";*
- al comma 749, *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.";*
- al comma 750, *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'aumento.";*
- al comma 751, *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'aumento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.";*
- al comma 752, *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento.";*
- al comma 753, *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.";*
- al comma 754, *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento.";*

DATO ATTO che, in assenza di deliberazione da parte dell'Ente e di mancata pubblicazione della delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2020, come stabilito dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le aliquote di base di cui alla citata Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e contemperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2020 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità, dato il



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

contesto di diffusa crisi economica e di difficoltà per le famiglie e imprese quale quello attuale, colpito da ultimo dalla crisi economico-finanziaria innescata dall'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19;

- pressione fiscale IMU a carico dei contribuenti, tenuto anche conto delle aliquote IMU già adottate negli anni precedenti;

RITENUTO opportuno definire le aliquote IMU per l'anno 2020 con l'obiettivo di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed in particolare il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, attraverso la conferma delle misure delle aliquote già vigenti al 2019, come di seguito meglio dettagliato:

- 0,87% aliquota ordinaria;
- 0,60% per l'abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate);
- 0,825% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986;
- 0,76% per gli immobili adibiti a uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998;
- 1,06% per gli immobili di categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro);
- 0,99% per gli immobili rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze, non rientranti nei casi precedenti (abitazione sfitte, abitazioni a disposizione, abitazione locate a canone non concordato, eccetera);

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02/03/2020, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM del 08/03/2020 "Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID-19"
- DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 01/04/2020 "Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n. 88 del 02/04/2020);



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto. “Decreto Rilancio” (G.U. n. 128 del 19/05/2020);
- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 147 del 11/06/2020);

CONSIDERATO, altresì, che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, “*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...*”;

RITENUTO necessario, di conseguenza, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, introducendo un'agevolazione IMU a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

Abbattimento dell'aliquota IMU, fino all'azzeramento, per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione secondo le seguenti modalità:

- a) L'abbattimento dell'aliquota è modulato come segue:
 - i. riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%;
 - ii. riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;
 - iii. riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;
 - iv. riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;
 - v. riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.
- b) L'agevolazione di cui alla lettera a) è applicata a partire dalla data di decorrenza della riduzione del canone di locazione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e riportante la data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2020 (termine perentorio);
- d) L'agevolazione in oggetto è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2020;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal Servizio Tributi dell'Ente, l'importo derivante dalla concessione dell'agevolazione di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 48.000,00;

DATO ATTO che la copertura delle minori entrate di cui sopra è stata disposta con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/06/2020;



RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17/12/2019, ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
- il decreto del ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 28/02/2020, ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", ha differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020;
- La L. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", ha modificato il termine previsto dall'art. 107, comma 2, come sopra richiamato, differendolo ulteriormente al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione di regolamento e aliquote IMU 2020, in deroga alla normativa vigente;

DATO ATTO che, a seguito del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), ha abrogato la normativa speciale prevista dall'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riallineando i termini previsti per l'approvazione di regolamento e aliquote IMU a quelli previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, fissati al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;

RICORDATO, in tal senso, che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)"*;

RICORDATO, altresì, che, l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (...)"*;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto *"Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"*;

ACQUISITO il parere favorevole in data 23/07/2020 da parte della IV Commissione Consiliare permanente, denominata "Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico";



VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con voti:

Presenti 19

Favorevoli 13

Contrari 3 (Pavese, Di Rosa, Masi)

Astenuti 3 (Picchielli, Chiavacci, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:
 - 0,87% aliquota ordinaria;
 - 0,60% per l'abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate);
 - 0,825% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986;
 - 0,76% per gli immobili adibiti a uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998;
 - 1,06% per gli immobili di categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro);
 - 0,99% per gli immobili rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze, non rientranti nei casi precedenti (abitazione sfitte, abitazioni a disposizione, abitazione locate a canone non concordato, eccetera);
2. stabilire, in considerazione della necessità di sostegno a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, un abbattimento dell'aliquota IMU, fino all'azzeramento, per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione;
3. stabilire le seguenti modalità di fruizione dell'agevolazione sopra prevista:
 - a) L'abbattimento dell'aliquota è modulato come segue:
 - i. riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%;
 - ii. riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;
 - iii. riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;
 - iv. riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;
 - v. riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- b) L'agevolazione di cui al punto 1. è applicata a partire dalla data di decorrenza della riduzione del canone di locazione stabilita, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - c) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e della data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2020 (termine perentorio);
 - d) L'agevolazione ivi prevista è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2020;
4. dare atto che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al punto 3 è stimabile in € 48.000,00, e che la copertura di tali minori entrate è stata disposta con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/06/2020;
 5. ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria:
 - acquistano *efficacia* dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
 - esplicano i loro *effetti* dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se approvate nei termini di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall'Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre;
 6. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
 - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
 7. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A e B);

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare il tempestivo supporto alla ripresa del tessuto economico della città e allo stesso tempo flussi di cassa adeguati al rispetto degli impegni finanziari di cui al Bilancio di previsione;

Con successiva votazione e con voti :

Con voti:

Presenti 19

Favorevoli 14

Contrari 2 (Pavese, Di Rosa)

Astenuti 3 (Picchielli, Chiavacci, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

